

# INCOMPATIBILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI

# Premessa



- ▶ L'obbligo di fedeltà come canone comportamentale; Art. 2105. Del c.c. (Obbligo di fedeltà).
- ▶ Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
- ▶ L'obbligo di *risultato* del pubblico dipendente

# La disciplina generale, d.P.R. nr. 3/1957 art. 60 Casi di incompatibilità.



- ▶ L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

# L'art. 53 del dlgs 165/2001



- Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli [articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3](#), salva la deroga ....
- 
- 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere **incarichi retribuiti** che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica **l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi**. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

# Esclusione da autorizzazione per:



- *a)* collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- *b)* utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- *c)* partecipazione a convegni e seminari;
- *d)* incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- *e)* incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- *f)* incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- *f-bis)* attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

# La sanzione



- ▶ Recupero delle somme.
- ▶ Giurisdizione Corte dei conti

# POLITICI



- La disciplina delle incompatibilità degli assessori e/o consiglieri e' disciplinata dall' art. 78 del tuel, secondo il quale:
- *1. il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.*

# ERGO



- ▶ No a due incarichi contemporanei;
- ▶ SI a incarico occasionale retribuito da altro datore di lavoro pubblico o privato previa autorizzazione
- ▶ SI a incarico occasionale gratuito
- ▶ sempre previa comunicazione alla Funzione Pubblica



# PARTITI POLITICI, ORGANISMI SINDACALI E ASSOCIAZIONI



- Art. 98, comma 3, Cost.: si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero
- Legge 300/1970
- Art. 18 Cost I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
- Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

# CODICE COMPORTAMENTO PUBBLICI DIPENDENTI

- **Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni**
- 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
- 2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ne' esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

# REQUISITI



- ▶ **POSITIVO:** Incarico retribuito
- ▶ **NEGATIVO:** mancanza di conflitto di interessi
- ▶

# IL CONFLITTO DI INTERESSI



- Art. 53 dlgs 165/2001
- Art. 6 bis legge 241/1990
- art. 6 del (vecchio) codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, secondo il quale (Obbligo di astensione) *Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.*

- ▶ I partecipanti alle commissioni di gara
- ▶ l'art. 84, comma 7, del dlgs nr. 163 del 2006 richiama le cause di esclusione di cui all'art. 51 c.p.c.
- ▶ Nuovo codice dei contratti art 93
- ▶ coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti
- ▶ alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione
- ▶ previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al
- ▶ decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62
- ▶

# IL NUOVO CODICE

- **Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse**
- 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
  - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
  - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
- 2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

# Art. 7 Obbligo di astensione



- Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

## Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali

- 1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
- 2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.



- ▶ D.Lgs. 31/12/2012, n. 235
- ▶ Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- ▶ Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3.

- ▶ Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali (15)
  
- ▶ 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
  
- ▶ a) coloro che hanno riportato **condanna definitiva** per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
  
- ▶ b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
  
- ▶ c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
  
- ▶ d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

- ▶ e) coloro che sono stati **condannati con sentenza definitiva** ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- ▶ f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con **provvedimento definitivo, una misura di prevenzione**, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- ▶ 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
  - ▶ a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
  - ▶ b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
- ▶ 3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è **nulla**. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
- ▶ 4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

- ▶ Art. 11 Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità
- ▶ 1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:
  - ▶ a) coloro che hanno riportato una **condanna non definitiva** per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c);
  - ▶ b) coloro che, **con sentenza di primo grado, confermata in appello** per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
  - ▶ c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, **con provvedimento non definitivo**, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- ▶ 2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
- ▶ 3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

- ▶ 4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. (18)
- ▶ 5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
- ▶ 6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
- ▶ 7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
- ▶ 8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
- ▶ 9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.

# Ancora, tuel

## Art. 63. Incompatibilità

- ▶ (La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2013, n. 120, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti)
  
- ▶ 1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:
- ▶ (alinea così modificato dall'art. 1, comma 23, lettera b), legge n. 56 del 2014)
- ▶ 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- ▶ (numero così modificato dall'art. 14-decies, legge n. 168 del 2005)
- ▶ 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ▶ 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

- ▶ 4) colui che **ha lite pendente**, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
- ▶ 5) colui che, per **fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;**
- ▶ 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- ▶ 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

## 248, comma 5



Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.



# IL DLGS 39

# INCONFERIBILITA'



- ▶ La inconferibilità comporta la preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi:
- ▶ **condanna per reati di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione,**
- ▶ **È preclusa, inoltre, la possibilità di conferire incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché a coloro che siano stati componenti di organi politici di livello nazionale, regionale e locale.**
- ▶ **assunzione di incarichi di direzione delle Aziende sanitarie locali da parte di coloro che, nei due anni precedenti, abbiano ricoperto cariche politiche o incarichi in enti privati regolati o finanziati dal Servizio sanitario regionale.**

# INCOMPATIBILITA'

- ▶ obbligo, per il soggetto al quale deve essere conferito l'incarico, di scegliere, entro il termine di 15 giorni a pena di decadenza, quale delle due posizioni mantenere
- ▶ tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra questi e le attività professionali;
- ▶ tra le cariche direttive nelle Aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali;
- ▶ tra gli incarichi amministrativi di vertice e di amministratori di enti pubblici e le cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- ▶ tra gli incarichi dirigenziali interni ed esterni e le cariche di componenti di organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- ▶ tra gli incarichi di amministratori di enti di diritto privato in controllo pubblico e le cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- ▶ tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e le cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

# Gli incarichi transitori

- ▶ Art. 29-ter d.l. 69/2013
- ▶ 1. In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti.

# delibera n. 47/2013



- ▶ l'Autorità ha espresso l'avviso che non si configura una situazione di diretto e integrale contrasto tra l'art. 4 del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, che impone alle pubbliche amministrazioni di nominare propri dipendenti nei consigli di amministrazione delle società partecipate, e le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 9 e 12 del d.lgs. n. 39/2013, purchè i nominandi da parte delle amministrazioni non siano investiti della carica di presidente con deleghe gestionali dirette o di amministratore delegato.

# L'attività di vigilanza

- ▶ All'Autorità nazionale anticorruzione è attribuito un generale potere di vigilanza sulla corretta applicazione del d.lgs. n. 39/2013 da parte di tutti i suoi destinatari, anche attraverso il ricorso a poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.
- ▶ Il decreto prevede che l'Autorità può sospendere, anche d'ufficio, la procedura di conferimento degli incarichi ed eventualmente segnalare il caso alla Corte dei Conti, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa, fermo restando che l'amministrazione, l'ente pubblico o privato in controllo che intenda procedere al conferimento dell'incarico, malgrado le osservazioni e i rilievi formulati dall'Autorità, è tenuta a motivare l'atto, tenendo conto di dette osservazioni e rilievi

## Art. 15 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

31



- **1. Il responsabile del piano anticorruzione** di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

- ▶ 2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.



# Art. 17 Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

- ▶ 1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto 39 e i relativi contratti sono nulli.

# Altra ipotesi di nullità, art. 53, comma 6 dlgs 165/2001

- ▶ I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. **Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.** Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
  - ▶ .....

## Il comma 8

- ▶ Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; **il relativo provvedimento è nullo di diritto.** In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

# Comma 16 ter



- ▶ I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. **I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti**

# I divieti di assunzione di personale in quiescenza

- ▶ Art. 5, comma 9, d.l. 95/2012 modificato da d.l. 90/2014
- ▶ E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza ((a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.))

# Circolare esplicativa 4.12.2014

Divieti:

Studio;

Consulenza;

Incarichi dirigenziali;

Incarichi direttivi;

Cariche di governo

- ▶ Per la applicazione del divieto in questione occorre verificare l'oggetto dell'incarico

- ▶ Incarichi consentiti:
- ▶ Soggetto collocato in quiescenza che concorra ad altra p.a. dove non si applica il limite di età della p.a. di provenienza;
- ▶ Incarichi diversi da studio e/o consulenza (es. legale)
- ▶ Incarichi di ricerca
- ▶ Incarichi di docenza
- ▶ Partecipazione a commissioni di concorso o gara
- ▶ Commissari straordinari
- ▶ Incarichi in organi di controllo



# Gli incarichi gratuiti



- ▶ Solo per un anno, né prorogabile né rinnovabile, con il solo rimborso delle spese documentate, anche se rientranti nelle fattispecie vietate.

# Possibilità di partita IVA



- ▶ Non è possibile, perché vi è il divieto di art. 60 d.P.R. 3 del 1957, richiamato da art. 53 comma 1
- ▶ *L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente*

# Quindi



- ▶ Può essere socio di società, ma non amministratore;
- ▶ Può lavorare nella società di parenti o affini, ma non come amministratore, né come lavoro dipendente; solo come collaboratore

# Incarichi obbligatori

- ▶ Chiaramente non può rifiutare l'incarico di ausiliare di giustizia, art. 348, comma 4, c.p.p.;
- ▶ *la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.*
- ▶ PUO' svolgere l'incarico di CTU, ma al di fuori della attività lavorativa (esempio in ferie) e senza che vi sia conflitto di interessi (quindi lontano dal luogo di lavoro);
- ▶ **Può svolgere l'incarico di RUP o simili presso altre pa,**  
ma deve sempre avere la autorizzazione

# A proposito di autorizzazione



- ▶ Occorrerebbe che il singolo ente locale si doti di un regolamento, che preceda ipotesi e modalità di comunicazione e conferimento, al pari delle amministrazioni centrali dello Stato.

- ▶ Incarichi presso Onlus e Fondazioni o simili;
- ▶ Anche qui dipendente dalla attività, e comunque il codice di comportamento dei pubblici dipendenti impone la comunicazione al fine di prevenire ipotesi di conflitto di interessi

## Art. 5. Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

- ▶ 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati

- ▶ Chiaramente i compensi ex art. 53, comma 7, (attività occasionale) NON si cumulano con quelli di lavoro dipendenti, per eventuali tetti



- ▶ Commissione di concorso;
- ▶ Il comma 12 dell'art. 3 della legge 56 del 2019 è stato abrogato, quindi si applicano i principi generali

- ▶ Quanto all'incarico di RUP, occorre verificare la idoneità in concreto del destinatario dell'incarico